

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

" COMPAGNIA BARTOLOMEO COLOMBO "



[Faint handwritten signatures and text at the bottom of the page, including names like "Antonio P..." and "Roberto P..."]

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " COMPAGNIA BARTOLOMEO COLOMBO "

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E DURATA

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **COMPAGNIA BARTOLOMEO COLOMBO O.D.V.** che assume la forma giuridica di associazione con durata illimitata.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di **VIZZINI**.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 individuate nella: LETTERA , N art 5 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO DEL 03/7/2017 n 117 , COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

QUINDI:

Iniziative di sviluppo sostenibile: Promozione di programmi e progetti volti allo sviluppo economico e sociale delle comunità in via di sviluppo.

Sostegno alle popolazioni locali : Interventi mirati a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate, attraverso l'implementazione di servizi essenziali come l'istruzione, la sanità e l'accesso all'acqua potabile , costruzioni mense sociali, approvvigionamento farmaci, costruzioni di scuole , laboratori finalizzati all'apprendimento di un arte o di un mestiere.

Per il raggiungimento del sostegno alle popolazioni in via di sviluppo l'Associazione si propone di:

- a) **Chiedere e raccogliere** attraverso la richiesta a terzi di : fondi , donazioni , lasciti testamentari e contributi , di natura non corrispettiva , al fine di finanziare le proprie attività' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità , trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico per la costruzione anche di mense sociali destinate a servire pasti gratuiti a famiglie povere e bisognose nei paesi in via di sviluppo.
- b) **Organizzare e gestire** attività' culturali artistiche e ricreative, di particolare interesse sociale verso i paesi in via di sviluppo, incluse anche attività' editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato a favore dei paesi in via di sviluppo.
- c) **Organizzare e gestire** attività' di beneficenza e di sostegno a distanza.

*Amministratore Delegato
Benito Genet
Francesca Mone Leduc
Dario Polini*

*Presidente
Roberto Boccia
Franco Fabiani
Michele Giamberini*

Raccogliere gratuitamente alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni

Erogare , beni o servizi , a sostegno di persone svantaggiate.

d) **Promuovere** convegni , riunioni pubbliche , seminari, eventi organizzati da enti o istituzioni pubblici sulle problematiche legate alla povertà nel " TERZO MONDO "

e) **Adoperarsi** per preparare con deo corsi appositi i volontari , che desiderano andare a portare la propria esperienza e il proprio aiuto nelle Missioni della Associazione COMPAGNIA BARTOLOMEO COLOMBO

f) **Costruire e gestire** depositi per la raccolta e la distribuzione di farmaci donati, garantendo che questi siano distribuiti gratuitamente a famiglie in difficoltà economica.

g) **Collaborare** con altre organizzazioni, enti e istituzioni per sostenere e ampliare le attività dell'Associazione.

h) **Organizzare attività educative** e di sensibilizzazione per la promozione della salute e del benessere tra le famiglie beneficiarie.

i) **L'Associazione promuovere** le seguenti attività' solidarie in ambiti di :

Promozione dei diritti umani: Attività volte a garantire e promuovere i diritti umani fondamentali, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come donne, bambini e minoranze.

Cooperazione economica e tecnologica: Sviluppo di partenariati economici e tecnologici tra paesi, finalizzati al trasferimento di conoscenze e tecnologie per favorire lo sviluppo industriale e agricolo sostenibile.

Assistenza umanitaria: Interventi di emergenza per fornire assistenza immediata in situazioni di crisi umanitaria, come conflitti armati, disastri naturali e altre emergenze.

Educazione e formazione: Promozione di programmi educativi e di formazione professionale per migliorare le competenze delle popolazioni locali e favorire l'accesso al mercato del lavoro.

Salvaguardia dell'ambiente: Progetti di conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali, per proteggere la biodiversità e combattere il cambiamento climatico.

Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile: Iniziative volte a migliorare le pratiche agricole e lo sviluppo delle comunità rurali, con l'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la riduzione della povertà.

Partenariati internazionali: Collaborazione con organizzazioni internazionali, governi e altre entità per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo.

Promozione della pace e della sicurezza: Attività finalizzate alla promozione della pace, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione di una sicurezza duratura

Per ciò che attiene le donazioni che elargisce l'Associazione a favore dei Paesi in via di Sviluppo, esse riguardano vari settori essenziali per il progresso socio-economico, quali:

Educazione

- **Borse di studio e programmi di scambio:** Fornire borse di studio agli studenti meritevoli per studiare all'estero o finanziare programmi di scambio culturale e accademico.
- **Costruzione di scuole:** Finanziamento per la costruzione e il miglioramento delle infrastrutture scolastiche.
- **Fornitura di materiali didattici:** Donare libri, computer, e altre risorse educative.

*Comitato di Gestione
Benedetto Genovese
Fabiano Manno
Dario Estera*

*Dalaco Fedeo
Poderano Bastian
Fares
Martina*

Sanità

- **Costruzione e ristrutturazione di ospedali e cliniche:** Finanziamenti per costruire nuove strutture sanitarie o migliorare quelle esistenti.
- **Fornitura di medicinali e attrezzature mediche:** Donare medicinali essenziali, attrezzature mediche e dispositivi diagnostici.
- **Campagne di vaccinazione:** Supportare campagne di vaccinazione contro malattie infettive.

Acqua e Igiene

- **Costruzione di pozzi e sistemi di irrigazione:** Finanziamenti per la costruzione di pozzi, sistemi di raccolta dell'acqua piovana e infrastrutture di irrigazione.
- **Programmi di sanificazione e igiene:** Educazione alla sanificazione e distribuzione di kit igienici.

Agricoltura e Sicurezza Alimentare

- **Fornitura di semi e attrezzature agricole:** Donare semi di qualità e attrezzature agricole moderne.
- **Formazione in tecniche agricole sostenibili:** Educare gli agricoltori su tecniche di coltivazione e allevamento sostenibili.

Sviluppo Infrastrutturale

- **Costruzione di strade e ponti:** Finanziamenti per migliorare le infrastrutture di trasporto.
- **Progetti di elettrificazione:** Installazione di reti elettriche e soluzioni di energia rinnovabile in aree rurali.

Ambiente

- **Progetti di riforestazione:** Finanziamenti per piantare alberi e ripristinare ecosistemi degradati.
- **Educazione ambientale:** Programmi di sensibilizzazione sull'importanza della conservazione ambientale.

Tecnologia e Innovazione

- **Fornitura di accesso a Internet e tecnologie informatiche:** Donare computer, tablet e creare reti Wi-Fi.
- **Formazione in competenze digitali:** Corsi di alfabetizzazione digitale per studenti e adulti.

Supporto alle Comunità

- **Sostegno a donne e minoranze:** Programmi specifici per l'empowerment delle donne e delle minoranze, includendo formazione, assistenza legale.
- **Interventi in emergenze umanitarie:** Distribuzione di aiuti alimentari, kit di emergenza e supporto logistico in caso di disastri naturali o conflitti.

Cultura e Sport

- **Supporto a programmi culturali e sportivi:** Finanziamenti per iniziative culturali, artistiche e sportive che promuovano l'inclusione sociale.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Carriero P. P. P.
Bezzina P. P. P.
Polino M. M. M.
Vargas P. P. P.

Delella P. P. P.
Bezzina P. P. P.
Tedeschi P. P. P.
Milano P. P. P.

ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. 1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 14, le entrate e le rendite comunque conseguite.
3. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
2. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
 - **Soci Ordinari:** coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione.
 - **Soci Onorari:** persone o enti che hanno contribuito in modo particolarmente significativo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
3. Gli Associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.
5. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
7. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Amministratore Delegato
Bezi Ho Gasmanu
Polina Momo Momo
Karpo Estreme

Paola Palis
Bejoromo Estreme
Hebray Karoly
Morhup Pomo

8. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- a) **Dimissioni volontarie** (RECESSO) presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- b) **Esclusione per decadenza** determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto e per gravi motivi quali la inosservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto.
- c) **Causa di morte**;

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di **recedere** e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. 3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la **esclusione**) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

- In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto; b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
- All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
- Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
- Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
- Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Paolino Pina
Betto Ho Gennaro
Plano Manno
Dario Estur
Renzo Fabio
Rejovano Besta
Hebrano Puz Kolly
Mario Gennaro



ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E LAVORATORI.

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Pannigrosso Paolo
Berrettini Gemma
Palum Maria Antonia
Vargies Etienne

De Luca Felice
De Luca Roberto
De Luca Roberto
Monte Carlo

ART. 8 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA.

1. Sono organi dell'organizzazione:

IL PRESIDENTE

L' ASSEMBLEA DEI SOCI

L' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di CINQUE anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del QUINQUENNIO decadono allo scadere del QUINQUENNIO medesimo.

ART. 9 - L' ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.
È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla comunicazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

*Caruggero Gioi
Berni H. Cornelio
Polina Alloro Lator
Grye Ester*

*Vincenzo Padi
Bogoraso Bifaz
Berni H. Cornelio
Alfredo Conz*

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - L' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
6. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Carlo Piva
Bene H. Sperandio
Salvo Monacelli
Corrado Etiani

Roberto Fazio
Beltrando Bertone
Marco Antonelli
Martina Wang

9. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

11. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il **Presidente** dell'organizzazione, che è anche **Presidente** dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il **Presidente** rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Camillo Pini
Berra H. Gennaro
Polina M. L. L. L.
Verga E.
De Luca F.
Berger G.
Perez H.
Martini G.



ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
2. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - RISORSE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
Quote associative,
Contributi pubblici e privati,
Donazioni e lasciti testamentari,
Rendite patrimoniali,
Attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di **apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo** e intestato all'associazione.

Carlo Paolo Pizz
Benedetto Conzato
Salvatore Mannoia
Luca Estre

De Leo Felis
Belarmino Bestuz
Hebrun Farelle
Martinez Gomez

ART. 15 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017, quali:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 - RAPPORTI DI LAVORO

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Camigerosi P.
Ferraro H. Presidente
Polini M. Vice Presidente
Vargio E. Segretario
De Luca F. Tesoriere
Beltrami B. Amministratore Delegato
De Luca M. Amministratore Delegato
Montone S. Amministratore Delegato



ART. 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia

Carriero Paolo
Bene R. Generale
Felice Mancini
Varga Edoardo
De Luca F.lli
De Jorano Beatrice
Ferez Roberto
Montez Gomez

VIZZINI

29 AGO. 2024

